COMUNE di BIBBONA

(Provincia di Livorno)

POLIZIA LOCALE

Ufficio Polizia Amministrativa

Piazza C. Colombo n. 1 – 57020 Bibbona (LI)
C.F. e P.I.: 00286130497
Tel. 0586672218 – Cell. 3666216616

Mail: polizialocale@comune.bibbona.li.it
Pec: poliziamunicipale.bibbona@pec.it

AREA 4 – "POLIZIA LOCALE"

Regolamento di

POLIZIA URBANA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/10/2026

Deliberazione pubblicata dal _____ al _____

Ripubblicato dal _____ per 15 giorni – Entrato in vigore il _____

TESTO NUOVO

Bibbona, 19.10.2026

Il Comandante Polizia Locale
Comm. C. Sandro Cerri

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Disciplina della Polizia Urbana

L'attività di Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale ed a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini, sovrintendendo al buon andamento della comunità e disciplinando attività e comportamenti dei cittadini.

Le norme del Regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2
Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana

Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale ed agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Locale, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere, nei termini consentiti dalla normativa vigente, negli atri e nelle scale condominiali non soggetti a pubblico passaggio, nei pubblici esercizi, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei luoghi pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'Autorità Giudiziaria competente per i fatti costituenti reato, e di accertare ogni violazione amministrativa.

Articolo 3
Disposizioni di carattere generale

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, licenze, permessi o qualsiasi altro atto d'assenso, comprese le procedure digitali presentate al SUAP, il cui rilascio è previsto in base al presente Regolamento saranno in ogni caso rilasciati per iscritto e accordati:

- personalmente al titolare che si dichiara coperto da apposita assicurazione contro i danni a terzi;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'impegno da parte del titolare a tenere sempre completamente sollevata l'Amministrazione Comunale per i danni, molestie e spese che potessero derivare direttamente o indirettamente dall'esercizio totale o parziale della concessione, autorizzazione, nulla osta, permesso o altro qualsiasi altro d'assenso;
- con riserva per l'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si potranno rendere necessarie nel pubblico interesse, ovvero di sospendere o revocare quanto autorizzato o concesso;
- con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento, nel caso di abusi accertati.

Le domande per il rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, licenze, permessi o altro atto d'assenso contemplati dal presente Regolamento, dovranno essere redatte e presentate In conformità alla legge sull'imposta di bollo.

CAPO II
DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO

Art. 4
Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico delle acque è disciplinata, oltre che dal vigente T.U. delle Leggi Sanitarie 27/07/1934 n. 1265 e dal D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, dalle particolari norme legislative per la tutela dell'inquinamento atmosferico e per la tutela delle acque, nonché da quelle del Regolamento comunale di igiene.

Art. 5
Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni del Codice della Strada, l'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dall'apposito Regolamento Comunale.

Art. 6
Esercizio di attività artigianali ed industriali su aree pubbliche

È proibito esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva specifica concessione per occupazione di suolo pubblico, rilasciata dal competente Ufficio comunale.

Art. 7
Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi

Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate all'esterno dei negozi rientrano nella categoria delle occupazioni temporanee di suolo pubblico e vengono consentite nel rispetto delle norme comunali e regionali in materia e del Codice della Strada, previa specifica autorizzazione e verifica delle condizioni igieniche.

Art. 8
Modalità per il carico e lo scarico di merci e/o materiali

Le autorizzazioni per il carico e lo scarico di merci e/o materiali si intendono subordinate alla necessità che le relative operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità, e ove dette operazioni richiedono tempi di ingombro del solo pubblico non riconducibili alle ordinarie esigenze della circolazione stradale, gli interessati sono tenuti a richiedere specifico permesso dal Comando di Polizia Locale, il quale potrà subordinare il rilascio all'osservanza di speciali modalità, ovvero differito nel tempo, ed anche a ricusarlo per gravi motivi di tutela della circolazione o della sede stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o di imbrattamento del suolo pubblico e dell'arredo urbano. Effettuate le operazioni di carico e scarico, eventuali detriti o insudiciamenti del suolo dovranno essere immediatamente rimossi ed eliminati a cura di chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di non osservanza, il Comando Polizia Locale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

Art. 9
Scarico di rottami e di detriti

È vietato scaricare e abbandonare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati dall'Amministrazione comunale. In caso di violazione si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3/4/2006 n° 152, e successive modificazioni.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie del centro abitato di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere, dovrà essere eseguito con veicoli alti a evitare spargimento o spolverio.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di aree non edificate, qualunque sia la destinazione delle stesse, devono conservarle costantemente libere da materiali di scarto abbandonati, anche impedendo l'immissione di rifiuti anche ad opera di terzi. A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di idonee misure di sbarramento degli accessi e, salvo che per i terreni agricoli, ad esclusione di quelli inseriti all'interno della perimetrazione del centro abitato come definito dall'art. 3 del Dec. Leg.vo. 30/04/1992 n° 285, di recinzione, in modo da evitare l'inquinamento del suolo ed impedendo l'immissione di rifiuti da parte di terzi. In caso di scarico abusivo di rifiuti, il trasgressore, quando individuato, e il proprietario dell'area, in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, saranno obbligati con ordinanza dell'Ufficio comunale competente previa diffida, a provvedere alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area, all'asporto e all'allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi. In caso di inadempienza, l'intervento sarà effettuato a cura del Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e degli eventuali obbligati in solido.

Art. 10
Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sulle aree pubbliche

L’autorizzazione ad occupare marciapiedi, panchine, giardini pubblici ed aree soggette al pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro può essere concessa davanti o comunque negli spazi immediatamente attigui alle attività economiche e soltanto a favore dei gestori delle stesse. Nella concessione sarà precisato il periodo della occupazione.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada.

L'Ufficio comunale competente al rilascio può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongano ragioni di viabilità e di sicurezza della circolazione stradale, o altri motivi di pubblico interesse.

Gli elementi degli arredi o delle cose oggetto di occupazione in solo pubblico dovranno avere un aspetto decoroso e mantenuti puliti, in stato di efficienza e di buona conservazione.

Art. 11
Installazione di tende solari

L'installazione di tende solari è subordinata a quanto prescritto dal vigente Regolamento Edilizio.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, la segnaletica stradale, i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità.

Art. 12
Installazione di vetrine

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale comportanti la necessità di temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il solo pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese, rischio e pericolo.

Art. 13
Installazioni provvisorie e costruzioni simili per pubblici spettacoli

Le installazioni provvisorie, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti e dei Regolamenti comunali nelle singole specifiche materie, dovranno essere mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche a cura dei concessionari, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Al concessionario è vietato:

a) attrarre il pubblico con richiami molesti e rumorosi;
b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai Regolamenti comunali o fissati nell'autorizzazione.

Art. 14
Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico o in aree comunque attrezzate, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, darsi spettacoli, giuochi o rappresentazioni, se non a seguito di procedura digitale presentata al SUAP, nel rispetto delle prescrizioni del T.U.L.P.S..

Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico (Commissione Tecnica di Vigilanza).

Gli artisti di strada, al termine della loro esibizione, dovranno provvedere alla pulizia dell'area, qualora necessario. Dovranno avere cura di prendere idonei provvedimenti in modo da evitare imbrattamento permanente del suolo con oli o altre sostanze utilizzate per lo spettacolo.

È vietata l'esibizione degli artisti di strada davanti a Scuole, Edifici di Culto e durante il passaggio di cortei religiosi e funebri.

Art. 15
Installazione di chioschi ed edicole

Ferme le prescrizioni in materia dettate dal Regolamento Edilizio, l'autorizzazione per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di vendita di qualsiasi merce non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o pregiudizio alla visibilità delle intersezioni e delle curve, e dovrà al riguardo essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Locale.

Art 16
Collocamento di condutture. Impianti termici

L'autorizzazione per il collocamento o la riparazione di condutture dell'energia elettrica e del gas, per le linee telefoniche e cavi in genere, è concessa in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative e dalle particolari norme dei Regolamenti comunali che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi, dietro parere espresso del competente Ufficio Tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore.

Le eventuali ordinanze per garantire la sicurezza della circolazione stradale sono a adottate a cura del Comando di Polizia Locale.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere le condutture a sue spese su semplice richiesta dei competenti Uffici comunali quando ciò si renda necessario per esigenze di pubblico servizio, per opere di riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle opere occorrenti per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutti i lavori necessari per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, la segnaletica stradale, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto, e ciò sia dall'alto dell'impianto che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'Ufficio Tecnico comunale, al quale dovranno quindi comunicare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro.

Gli stessi dovranno altresì concordare con il Comando di Polizia Locale ai tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi i precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate a spese dei proprietari in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente per la pubblica incolumità. In caso di inadempienza, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro spese.

La Polizia Locale, di concerto con l'Ufficio Tecnico, potrà dare assistenza agli organi incaricati dalla Provincia nelle effettuazioni delle verifiche sugli impianti termici a servizio degli edifici.

Art. 17
Divieto di campeggio

Sulle aree pubbliche e su quelle private non specificatamente autorizzate è vietato il campeggio in ogni sua forma (tenda, roulotte, autocaravan, ecc.), sia da parte di singoli che da parte di gruppi di persone.

Potranno essere rilasciate autorizzazioni in deroga concesse esclusivamente per finalità sociali, culturali e scientifiche.

Nella frazione di Marina di Bibbona, nei mesi di luglio ed agosto, nelle aree pubbliche di parcheggio per la sosta degli autocaravan appositamente segnalate, sono consentite soste per periodi in ogni caso non superiori alle 72 ore.

Art. 18
Divieto di giochi sul suolo pubblico

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul solo pubblico adibito a transito sia di veicoli che di pedoni è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

È vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

È comunque vietato il gioco con la palla nelle aree e nei giardini pubblici non all'uopo attrezzati.

CAPO III
NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 19
Disposizioni di carattere generale

Fermo restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio, ed anche i luoghi privati in vista al pubblico, devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tal fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare di ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

Quanto sopra, fatte salve eventuali specifiche disposizioni nell'ambito del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

Se un'area di proprietà privata è oggetto di abbandono di depositi incontrollati di qualsiasi materiale da parte di terzi si applicano le disposizioni di cui al Dec. Leg.vo. 3/4/2006 n° 152.

Art. 20
Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

È proibito agli esercenti di qualsiasi attività economica che occupano solo pubblico mediante tavoli e sedie, o in qualsiasi altro modo, di gettare o lasciare che venga abbandonato su detto suolo qualunque residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso, compresi i mozziconi di sigaretta. In ogni caso, la relativa pulizia dello spazio di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 21
Disposizioni per lo svolgimento di attività sul suolo pubblico

È proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori di materiali vari di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura. i trasgressori saranno puniti a norma delle disposizioni del Dec. Leg.vo. 3/4/2006 n° 152 e successive modificazioni.

Quanto sopra, fate salve eventuali specifiche disposizioni nell'ambito del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 22
Disposizioni riguardanti i negozi e gli esercizi di somministrazione

È proibito a titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze i rifiuti ed i materiali di imballaggio provenienti dalle loro attività.

Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo negozio e di ogni altro spazio o suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio da qualsiasi da questi occupato per i fini della propria attività.

Per il decoro dell'abitato e per le esigenze del servizio di prelievo, il conferimento dei materiali di imballaggio delle merci negli appositi contenitori ovvero negli spazi destinati alla raccolta differenziata, dovranno avvenire secondo le modalità impartite dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 23
Trasporto di materiale di facile dispersione

Fatte salve le disposizioni relative dettate dal Codice della Strada, il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sabbia, terra detriti, sostanze in polvere, liquidi, semiliquidi e simili deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose e per i materiali di facile dispersione ad azione del vento, il trasporto dovrà avvenire previa conveniente copertura del carico, in modo che non ci siano dispersioni nell'aria.

Ai trasgressori, oltre la sanzione pecuniaria prevista per l'infrazione commessa, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.

Art. 24
Sgombero dei residui organici provenienti dal mare

Il prelievo, il trasporto e lo scarico in altro sito, sia pubblico che privato, dei residui organici provenienti dal mare che si depositano sull'arenile o comunque sulla linea di battigia e nelle sue immediate vicinanze, deve essere preventivamente comunicato e concordato con l'Autorità demaniale e l'Ufficio comunale competenti.

Art. 25
Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli su aree pubbliche

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato il lavaggio dei veicoli in genere, sia con acque provenienti dalle condotte pubbliche che dai pozzi privati.

Sono altresì vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Per veicoli si intendono tutte le macchine di qualsiasi specie atte alla circolazione sulle strade guidate dall'uomo, comprese quelle per uso di bambini o di invalidi, ovvero per il giardinaggio.

Art. 26
Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita dalla chiusura serale fino alle ore 9,30 del mattino e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni.

Art. 27
Disposizioni riguardanti gli animali da allevamento, da stalla e da cortile

È vietato lasciar vagare entro il centro abitato come delimitato nel Codice della Strada, qualsiasi specie di animali da allevamento, da stalla e da cortile, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, ovvero negli spazi privati quali le terrazze, i cortili ecc., gli animali di cui sopra con o senza gabbione.

I ricoveri per gli animali da cortile devono essere ubicati ad una distanza non inferiore a 10 metri rispetto ai fabbricati destinati a civile abitazione.

In questo caso il numero di animali tenuti nei ricoveri non può superare le 9 unità.

Non rientra nel divieto eventuali esemplari di animali da cortile (conigli, anatre e altri, in numero non superiore a due) detenuti a titolo di affezione.

Art. 28
Divieto di getto di opuscoli o foglietti

È vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti pubblicitari e reclamistici.

Nel Centro Storico di Bibbona, inteso come "Borgo Antico" negli strumenti urbanistici, è vietato altresì l'inserimento di materiale pubblicitario nelle cassette postali.

Art. 29
Divieto di affissione sui contenitori per la raccolta di rifiuti

È vietata l'affissione di manifesti, poster, volantini e messaggi pubblicitari in genere sui contenitori per la raccolta di rifiuti, fatti salvi gli annunci e quant'altra comunicazione ivi affissa dall'Ente gestore il servizio di raccolta.

CAPO IV
DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 30
Manutenzione degli edifici

Nel centro storico e nelle frazioni in tutti i casi in cui il prospetto del fabbricato si affacci su pubblica via, i proprietari dei fabbricati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte

delle case e dei negozi, nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recensione dei medesimi.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinteggiatura di fabbricati ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dell'Autorità comunale, gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile.

È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento edilizio.

I proprietari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari di insegne.

È vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

I proprietari degli edifici privati sono tenuti a cancellare o ridipingere con sollecitudine i segni e le scritte apposti indebitamente. Per i beni pubblici, il competente Responsabile dell'Area Tecnica disporrà l'immediata cancellazione o ripristino.

I proprietari di fabbricati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo il fronte dei fabbricati stessi e lungo i relativi muri di cinta, per tutta la loro lunghezza e altezza, inoltre devono provvedere ad una adeguata cura delle corti e dei giardini in maniera tale da evitare il possibile proliferare di animali infestanti. Devono Inoltre curare affinché, lungo le recinzioni, le piante ornamentali e le siepi non invadano il marciapiede o la sede stradale.

Art. 31
Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Salve le norme del Regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose e, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente e temporaneo è subordinato all'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica dei luoghi, della bellezza panoramica e per rispetto dell'arte e dalla storicità dei luoghi.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà di regola consentita l'apposizione di iscrizione ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che la posizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o in modo tale che si armonizzi col carattere artistico del fabbricato

Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata altresì l'affissione di manifesti, di avvisi o di qualunque mezzo di pubblicità in genere.

Art. 32
Collocamento di targhe o lapidi commemorative

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio competente, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di Regolamento a riguardo.

A questo scopo dovranno sempre essere presenti in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

Art. 33
Oggetti di ornamento o di utilità esterni ai fabbricati e siepi

Gli oggetti di ornamento o di utilità (come vasi da fiori, gabbie per uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre o balconi dei fabbricati, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'annaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

I proprietari, affittuari o chiunque ne abbia la disponibilità, di corti, giardini o terreni confinanti con la pubblica via, hanno l'obbligo di potare le siepi o piante ornamentali e tagliare i rami che sporgono su via o marciapiedi pubblici, evitare che la vegetazione restringa la strada, ne impedisca la visuale, oscuri la segnaletica o ne comprometta la visibilità cosi come ostruisca la pubblica illuminazione. Devono altresì rimuovere tempestivamente rami, alberi o frutti particolarmente insudicianti che possono compromettere la sicurezza dei pedoni, caduti su strada o marciapiede.

Art. 34
Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica via è vietato il collegamento od il deposito di qualsiasi cosa che nuoccia all'estetica ed al decoro dei centri abitati e possa causare situazioni di degrado ambientale ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento edilizio.

È altresì vietato il deposito di rottami o materiale di qualsiasi natura o di sostanze che possono provocare odori nauseabondi e creino situazioni di pericolo per l'igiene e la sicurezza pubblica.

Art. 35
Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni

Il lavaggio della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

Nel Centro Storico, in occasione di feste e manifestazioni, è vietato distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori delle finestre, sui terrazzi e balconi prospicienti aree pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Art. 36
Spolveramento di panni e tappeti

È vietato scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, panni o altri oggetti simili, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti aree pubbliche e luoghi aperti al pubblico.

Art. 37
Animali macellati e trasporto carni

Salvo quanto è presentato dalle leggi e dai Regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate e parti di animale.

Il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito con mezzi o recipienti coperti, autorizzate dal competente Ufficio comunale previo parere igienico sanitario della locale A.U.S.L.

Art. 38
Pattumiere e recipienti con rifiuti

I rifiuti urbani di cui al Dec. Leg.vo. 3/4/2006 n° 152, salvo quanto previsto dal secondo capoverso, non devono essere depositati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, neanche se contenuti in pattumiere o altri recipienti analoghi, ma è fatto obbligo di inserirli negli appositi cassonetti destinati

alla loro raccolta, nei limiti della capienza disponibile e con l'assoluto divieto di abbandono a ridosso dei cassonetti medesimi.

Nel Centro Storico, per consentire lo svolgimento della raccolta “porta a porta” dei rifiuti urbani, i sacchetti dell'immondizia potranno essere collocati fuori dalle abitazioni, ma esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 8.00 dei giorni feriali.

Per le infrazioni in ordine ai divieti di deposito e abbandono di rifiuti, si applicano le disposizioni previste dal Dec. Leg.vo 3/4/2006 n° 152.

Quanto sopra, fatte salve eventuali specifiche disposizioni nell'ambito del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 39
Piazze, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico

Nelle aree verde e nei giardini pubblici o aperti al pubblico è vietato:

a) calpestare aiuole fiorite od erbose;
b) preparare e/o consumare pasti fuori dalle aree indicate da apposita segnaletica;
c) danneggiare e sporcare le sedute, danneggiare le siepi, salire sugli alberi o legarvi funi;
d) danneggiare o staccare rami, piante, fiori, frutti;
e) dedicarsi ai giuochi che possono recare molestie, pericolo o danno alle persone che siano stati espressamente vietati dall'Autorità;
f) svolgere competizioni, gare, raduni ed altre similari manifestazioni sportive o ludiche, se non previa autorizzazione comunale;
g) introdurre cani:
h) circolare con veicoli.

È altresì vietato circolare o sostare con i veicoli a motore negli spazi alberati o erbosi esistenti lungo i viali, vie, piazze ed altre aree pubbliche, o aperte al pubblico, del territorio comunale. Sono esclusi i mezzi di servizio delle imprese incaricate delle operazioni di manutenzione, nonché, per i soli casi di necessità, i mezzi di soccorso, antincendio e in dotazione gli ordini di vigilanza.

La raccolta delle pigne da frutto può essere effettuata solamente previa autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Tecnico comunale.

Nelle piazze, è consentito ai bambini l'uso di biciclette anche se non provviste di ruote stabilizzatrici, di tricicli, di automobiline a pedale o elettriche, di pattini, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo danno a persone, arredi e cose.

Art. 40
Fontane pubbliche

Non è consentito abusare nell'utilizzo dell'acqua e delle fontane pubbliche, ed è vietata attingerla con tubi od altri espedienti. In particolare vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili.

È altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere acqua dalle pubbliche vasche con qualsiasi sistema.

L'attingimento di acqua dagli idranti è consentito esclusivamente ai mezzi di soccorso antincendio.

Per i Fontanelli di acqua naturizzata viene applicato l’apposito Regolamento Comunale.

Art. 41
Atti contrari al decoro pubblico

Fermo quanto stabilito dal Codice Penale, in luoghi pubblici o privati ma esposti al pubblico è Vietato urinare, sputare e comunque compiere atti che possono recare offesa al pubblico decoro.

Art. 42
Recinzioni di terreni e confinanti col suolo pubblico

Nel centro abitato i proprietari di terreni confinanti con suolo pubblico potranno essere obbligati, con provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica, a recingere solidamente la proprietà privata quando ciò si renda necessario per la sicurezza o nel pubblico interesse ed incolumità.

La recensione dovrà realizzarsi in modo conforme a quanto disposto dal vigente Regolamento edilizio.

È comunque assolutamente vietato effettuare recinzioni con filo di ferro spinato, o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.

CAPO V
QUIETE PUBBLICA

Art. 43
Inquinamento acustico

Fatte Salve le disposizioni di legge e di Regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete è stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 44
Esercizio dei mestieri, arti ed industrie

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salva la speciale autorizzazione in deroga, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 20.00 alle ore 08.00 del mattino.

Comunque, nella vicinanza di strutture sanitarie, scuole, istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di qualunque mestiere o attività che rechi disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, qualora i rumori o il disturbo comportino problemi di carattere sanitario.

Al di fuori delle aree industriali, artigianali od agricole, dovranno essere sospese tutte le attività rumorose dalle ore 13.00 alle ore 14.30.

L'Ufficio competente, su reclamo degli interessati o di propria iniziativa, accerta, facendo ricorso e competenti organi tecnici, la natura dei rumori e adotta i necessari provvedimenti affinché l'industria e le attività rumorose eliminano i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, il competente Ufficio comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare la chiusura degli esercizi o mestieri stessi.

Le norme limitative di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportano l'uso di sostanze ritenute nocive.

Art. 45
Divieto di lavori edili nei mesi estivi

A Bibbona e La California, nei mesi di Luglio e Agosto, sono vietati lavori edili in edifici attigui ad attività turistico-ricettive, o comunque lavori che ne possano, in qualche modo, disturbare il loro regolare svolgimento, l'eccezione degli interventi straordinari ed urgenti che dovranno essere comunque autorizzati dagli Uffici competenti.

A Marina di Bibbona e nel Centro Storico di Bibbona, l'attività dei cantieri edili è vietata nel mese di agosto. Nel mese di luglio e nei giorni festivi e prefestivi e prima delle ore 9.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.30 e dopo le ore 19.00.

Restano fatte Salve le prescrizioni in materia dettate dal vigente Regolamento Edilizio.

Art 46
Impianto di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dell'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio comunale in base al vigente Regolamento Edilizio.

Art. 47
Produzione di fumi, odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

È vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di fumi, odori, gas vapori, anche provenienti da impianti di climatizzazione e refrigerazione che arrechino disturbo ovvero che risultino nauseanti alla percezione anche attraverso l'accensione di forni domestici, stufe, apparecchiature per barbecue e simili.

Fatto salvo quanto previsto dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Responsabile dell'Ufficio competente adotta i provvedimenti necessari alla soluzione del caso contingente, prescrivendo impianti di depurazione e ogni altra misura ritenuta idonea. In caso di reiterazione dei comportamenti non consentiti o di inosservanza delle disposizioni impartite, il responsabile di cui sopra, previo parere della competente Autorità sanitaria, ordina la sospensione o cessazione delle attività svolte in danno della salute pubblica.

Per i veicoli a motore, fatto salvo quanto stabilito dal Codice della Strada, la Polizia Locale, come gli altri organi di Polizia Stradale, potrà effettuare verifiche sui dispositivi silenziatori e di scarico.

Art. 48
Funzionamento di apparecchiature rumorose e motori

Nelle abitazioni potranno essere usati apparecchi che producano rumori o vibrazioni tali da non arrecare disturbo al vicinato. L'Ufficio proposto ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

Art. 49
Rumori dei locali pubblici e privati

Nei locali pubblici e privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualsiasi specie che possono recare comunque disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi. Al controllo delle produzioni di rumore nei luoghi contemplati dal presente articolo si applicano le disposizioni su valore limite in materia di emissioni sonore previsti dalla normativa e dal D.P.C.M. 14/11/1997.

Art. 50
Pubblicità fonica ed uso di strumenti sonori

La pubblicità fonica, fatto salvo quanto stabilito dall'apposito Regolamento comunale e dal Codice della Strada, è consentita, se autorizzata al competente Ufficio comunale, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00.

È vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro e comunque all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7.00 e le ore 20:00; il suono delle sirene non può perdurare ogni volta più di 30 secondi, fatte salve eventuali segnalazioni di emergenza.

Le predette disposizioni non si applicano ai casi Interessanti le Autorità militari e di Pubblica Sicurezza.

Art. 51
Schiamazzi, grida e canti sulle aree pubbliche

Se eccedenti i limiti di normale tollerabilità, sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Dopo le ore 23.00 è vietato cantare, suonare e fare schiamazzi sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, se non nei casi autorizzati.

Art. 52
Attività vietate

È vietato compiere in luogo pubblico od aperto al pubblico ogni attività che per natura, tempo, luogo o modalità di svolgimento possa arrecare turbativa o molestia alle persone ovvero possa pregiudicare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale o di interferire con il regolare svolgimento delle altre attività consentite o autorizzate.

Art. 53
Detenzione di cani o altri animali – accattonaggio

I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

Nei centri abitati del Comune, chiunque all'interno di abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili, piazzali e giardini detiene i cani o altri animali che disturbano la pubblica quiete, specialmente di notte, abbaiando o con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o quant'altro, sarà punito secondo le norme del Codice Penale.

I cani, se custoditi all’interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti. I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.

È vietato ai proprietari detentori a qualsiasi titolo di cani, condurli ritenuti al guinzaglio o lasciarli vagare, anche se minuti di museruola, sulle aree di verde pubblico o sulle piazze attrezzate per le attività ludiche e, nel periodo della stagione balneare, individuato di anno in anno con apposita ordinanza degli organi competenti, anche sul lido del mare e sulle spiagge, al di fuori dell'area appositamente attrezzata.

Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito è vietato far circolare i cani se non assicurati al guinzaglio in modo tale da non costituire pericolo per persone od altri animali.

Nei tomboli pinetati i cani potranno essere condotti solo se tenuti al guinzaglio. Nel periodo in cui è consentita la ricerca autorizzata di tartufi e solo per tale scopo, i cani potranno vagare purché sotto il controllo del proprietario conduttore.

I cani trovati a vagare privi di vigilanza saranno catturati e affidati al canile convenzionato, dove i proprietari potranno ritirarli previo pagamento delle spese di cattura e di custodia.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi su solo pubblico in modo da preservare le condizioni di igiene e decoro dei luoghi pubblici.

I soggetti di cui al comma precedente che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di mezzi idonei alla rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali da questi condotti in modo da ripristinare prontamente l'igiene dei luoghi.

È fatto obbligo altresì ai conduttori di cani a passeggio di portare al seguito una bottiglietta d’acqua o idoneo contenitore d’acqua al fine di effettuare il lavaggio dell’area interessata dalle deiezioni liquide del cane.

In ogni caso è vietato lasciare che gli animali effettuino le deiezioni liquide sui fronti delle abitazioni e sulle fioriere o arredi pubblici e privati posti sulla pubblica via.

Nei luoghi e spazi pubblici o aperti al pubblico la conduzione degli animali dovrà essere espletata nel rispetto delle norme di igiene ed in modo da non arrecare il pericolo e/o danno alle persone ed alle cose.

È fatta assoluto divieto di utilizzare animali con cuccioli lattanti o cuccioli da svezzare, animali non in buono stato di salute o comunque costretti in evidenti condizioni di maltrattamento per la pratica dell'accattonaggio.

Gli animali rinvenuti nelle circostanze di cui sopra, quindi abbandonati o non convenientemente custoditi saranno affidati alle apposite strutture di accoglienza; sono a carico dell'eventuale proprietario o detentore a qualsiasi titolo tutte le spese di mantenimento e cura.

Art 54
Suono delle campane

Il suono delle campane è consentito dalle ore 7.00 alle ore 20.00 ad eccezione di:

a) riti religiosi di lunga consuetudine;
b) straordinarie ricorrenze, previo consenso dell'Amministrazione comunale;
c) rintocchi orari.

Il suono delle campane non potrà comunque prolungarsi per più di 3 minuti.

Art. 55
Sale da ballo, cinema e ritrovi

Le sale da ballo, cinema e di locali di ritrovo in genere, devono essere muniti della relativa autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente ed attrezzati in modo tale che i suoni non possano recare disturbo all'ambiente esterno. In caso di gestione all'aperto, l'autorizzazione viene rilasciata a breve parere dell'Ufficio competente fatto salvo rispetto dei valori limite in materia di emissioni sonore previste dalla normativa vigente e dal D.P.C.M. 14/11/1997.

Art. 56
Spettacoli itineranti, sagre, feste, cantieri, pubblici intrattenimenti

In tutti i casi in cui le attività di cui all'art. 55 del presente Regolamento si svolgono all'aperto, nonché gli esercenti lo spettacolo viaggiante, gli organizzatori di sagre, feste e simili, i titolari di cantieri, gli organizzatori di pubblici intrattenimenti e spettacoli all'aperto a carattere temporaneo in caso di superamento dei limiti e delle emissioni sonore previsti per la specifica zona di esercizio dovranno ottenere preventiva autorizzazione in deroga dal competente Ufficio comunale.

CAPO VI
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 57
Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione dalle norme speciali in materia, senza autorizzazione del competente Ufficio comunale è vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, fibre vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.

La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico comunale non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Art. 58
Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili

I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi devono essere al piano terreno, con ingresso della pubblica via o dal cortile.

Di norma i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Art. 59
Detenzione di combustibili in abitazioni od altri edifici

Nei locali sotterranei le case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, a condizione che siano rispettate le specifiche normative previste in materia.

Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire l'introduzione dall'esterno di sostanze infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

Nei vari scala, nei corridoi e ballatori di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, ovvero materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio delle persone.

Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi delle leggi e disposizioni in vigore, dovranno osservarsi le prescrizioni tecniche impartite dal competente Ufficio dei Vigili del Fuoco. Per tali impianti dovrà essere rilasciato il “certificato di prevenzione incendi”.

Art. 60
Depositi di legna e di altri materiali infiammabili nei giardini e scantinati

È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei giardini e nei cortili circondati da fabbricati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, in quantità eccedenti le piccole necessità familiari, se non adottando le cautele che caso per caso l'Ufficio competente riterrà di dover prescrivere. Si considerano eccedenti le necessità di consumo familiare le quantità superiori ai limiti indicati nel D.M. 16/02/1982, punto n° 46 dell'elenco dei depositi e industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi.

È pure vietato costruire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 61
Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili.

È pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio giochi pirici, fiammiferi od altri oggetti accesi che possano creare potenziale pericolo o disturbo.

Art. 62
Animali pericolosi ed esotici

Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti nei centri abitati se non trasportati su idonei veicoli, con ogni precauzione atta ad impedirne

la fuga e a prevenire qualsiasi rischio di danno alle persone, e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione

Gli animali feroci come tigri, leoni ecc. dovranno essere trasportati in solide gabbie chiuse da ogni lato. Tali precauzioni sono necessarie anche se si tratta di animali addomesticati.

Per quanto riguarda la detenzione dei cani si rimanda alle disposizioni del precedente articolo 53 del presente Regolamento.

Art. 63
Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve effettuarsi in opportuni telai che nei fronteggino gli estremi.

Il trasporto di ferro e oggetti acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve in ogni caso effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle persone.

Art. 64
Manutenzione degli edifici: tetti, cornicioni ecc.

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, i supporti delle antenne radiotelevisive, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e posti in sicurezza al fine di evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale qualsiasi.

È fatto obbligo del proprietario di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su solo pubblico.

Fatto salvo quanto disposto in merito dal Regolamento edilizio, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può prescrivere ai proprietari degli immobili l'esecuzione degli interventi manutentivi ritenuti necessari e garantire la sicurezza pubblica, l'igiene e il decoro.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese.

Art. 65
Manutenzione di strade di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve comunque segnalare il guasto al competente Ufficio Tecnico comunale.

Art. 66
Segnalazione e messa in sicurezza di cantieri

Quando venga ad intraprendersi una costruzione nuova o si realizzi un intervento edilizio di qualsiasi natura o la demolizione di edifici o simili, dovranno osservarsi le disposizioni delle norme specifiche in materia.

Queste dovranno osservarsi sino alla ultimazione dell'opera.

Il cantiere, fatto salvo quanto prescritto dal Regolamento edilizio comunale, dovrà essere opportunamente recintato e segnalato secondo quanto stabilito dal Codice della Strada e durante la notte si terrà acceso ed affisso uno o più segnali luminosi a giudizio del Comando Polizia Locale.

La preparazione della malta per costruzione non deve avvenire sulla sede stradale e sue pertinenze, se non previo allestimento di idonee misure ed attrezzature per la salvaguardia del manto stradale e dell'eventuale segnaletica presente.

I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere realizzati secondo le normative di sicurezza esistenti in materia (Dec. Leg.vo 9/4/2008 n° 81).

Art. 67
Materiali di demolizione

È proibito gettare o scaricare sulle aree pubbliche o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di qualsiasi natura derivati da opere di demolizione degli edifici. Lo smaltimento dovrà avvenire secondo le disposizioni del D.Lgs. 3/4/2006 n° 152.

Art. 68
Insegne, persiane, vetrate di finestre

Le insegne o sorgenti luminose poste sulle aree di circolazione o in vista di esse, non devono essere dotate di intermittenza né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. Le loro sagome non devono generare confusione con la segnaletica stradale. Nel caso di intersezioni semaforiche, entro i 50 metri di distanza dalle stesse, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose e nelle insegne poste a meno di 15 metri dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte del soggetto tenuto al rilascio dell'autorizzazione.

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate.

Le persiane che si affacciano sul solo pubblico o comunque soggetto a pubblico transito, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di materiale resistente. I sistemi di fermo dovranno essere collocati ad altezza tale da avere forma tale da non costituire pericolo per chi circola sul suolo pubblico.

Art. 69
Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinatamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 70
Rimando norme di sicurezza negli abitati

Per tutto quanto non contemplato al presente capo, relativo alla sicurezza negli abitati, si rimanda al vigente Regolamento Edilizio comunale

CAPO VII
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO

Art. 71
Rimando

Il commercio, in sede fissa e su aree pubbliche, è disciplinato dalla L.R.T. 23/11/2018 n° 62, dall'apposito atto comunale e dalle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria.

CAPO VIII
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 72
Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'abitazione del defunto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità e i divieti imposti dalla segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Ove ritenuto invece necessario la Polizia Locale provvederà ad effettuare idoneo servizio di viabilità.

Qualora il percorso del corteo debba svolgersi in modo non conforme alla segnaletica stradale, sarà disposto idoneo servizio di viabilità da parte della Polizia Locale previa tempestiva richiesta da parte dei familiari o da parte di chi effettua il servizio di trasporto carro funebre.

Art. 73
Processioni. Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale.

Sarà di norma garantita la presenza della Polizia Locale per l’espletamento di idoneo servizio.

CAPO IX
SANZIONI

Art. 74
Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Agenti ed Ufficiali di Polizia Locale nonché dagli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Le suddette infrazioni, sempre che non costituiscono reato previsto dal Codice Penale o da norme speciali e violazioni amministrative previste da specifiche disposizioni di Legge e/o Regolamento in materia, sono pulite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00 (pagamento in misura ridotta Euro 100,00), nei casi contemplati nei Capi II, III, IV, V, VIII, IX e con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00 (pagamento in misura ridotta Euro 167,00), per quanto previsto nel Capo VI, oltre alle spese di procedimento.

Ai sensi degli artt. 11 e 16 della Legge 24/11/1981, n° 689 e sue successive modificazioni ed integrazioni, per le violazioni al presente Regolamento e ammesso il pagamento liberatorio di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo edittale, o se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo, al doppio di relativo importo, oltre alle eventuali spese di procedimento. Il pagamento misura ridotta è consentito, da parte del trasgressore, o di altro obbligato, entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione con le modalità specificate nel verbale di accertamento.

Entro il termine di trenta giorni della data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire a Responsabile dell'Ufficio competente scritti difensivi e documenti ritenuti idonei, e chiedere l'audizione personale.

Nel caso di mancata presentazione di scritti difensivi e di non avvenuto pagamento in misura ridotta si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24/11/1981 n° 689.

Art. 75
Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre il pagamento della sanzione prevista, il Responsabile del settore competente può ordinare la rimessa in pristino e disporre, in caso di inottemperanza nei termini, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Sono fatti i salvi i poteri di intervento del Sindaco quando ricorrono gli estremi di contingibilità ed urgenza di cui all'art. 50 e art. 54 D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

Art. 76
Sospensione delle attività

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge dal presente Regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune sarà inflitta a cura dell'Ufficio interessato la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei casi seguenti:

a) per reiterazione nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti alla infrazione commessa.

La sospensione potrà durare fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è stata irrogata, e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

Dopo tale termine In mancanza degli adempimenti richiesti l’atto per il quale la sospensione era stata stabilita verrà definitivamente revocato.

CAPO X
DISPOSIZIONE FINALI

Art. 77
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità e nei tempi stabiliti dallo Statuto del Comune di Bibbona, ed abroga tutte le precedenti norme regolamentari ed ordinanze riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

SOMMARIO

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

1. Disciplina della Polizia Urbana
2. Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana
3. Disposizioni di carattere generale per licenze, concessioni, ecc.

CAPO II
DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO

4. Inquinamento atmosferico delle acque
5. Occupazione di suolo pubblico
6. Esercizio di attività artigianali ed industriali su aree pubbliche
7. Esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi
8. Modalità per il carico e lo scarico di merci e/o materiali
9. Scarico di rottami e di detriti
10. Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sulle aree pubbliche
11. Installazione di tende solari
12. Installazione di vetrine
13. Installazioni provvisorie e costruzioni simili per pubblici spettacoli
14. Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
15. Installazioni di chioschi ed edicole
16. Collocamento di condutture. Impianti termici
17. Divieto di campeggio
18. Divieto di giochi sul suolo pubblico

CAPO III
NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

19. Disposizioni di carattere generale
20. Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche
21. Disposizioni per lo svolgimento di attività sul suolo pubblico
22. Disposizioni riguardanti i negozi e gli esercizi di somministrazione
23. Trasporto di materiale di facile dispersione
24. Sgombero dei residui organici provenienti dal mare
25. Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli su aree pubbliche
26. Pulizia delle vetrine
27. Disposizioni riguardanti gli animali da allevamento, da stalla e da cortile
28. Divieto di getto di opuscoli e foglietti
29. Divieto di affissione sui contenitori per la raccolta dei rifiuti

CAPO IV
DECORO DEI CENTRI ABITATI

30. Manutenzione degli edifici
31. Collocamento di cartelli ed iscrizioni
32. Collocamento di targhe o lapidi commemorative
33. Oggetti di ornamento o di utilità esterni ai fabbricati e siepi

34. Depositi in proprietà privata
35. Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni
36. Spolveramento di panni e tappeti
37. Animali macellati e trasporto carni
38. Pattumiere e recipienti con rifiuti
39. Piazze, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico
40. Fontane pubbliche
41. Atti contrati al decoro pubblico
42. Recinzioni di terreni e confinanti col suolo pubblico

CAPO V
QUIETE PUBBLICA

43. Inquinamento acustico
44. Esercizio di mestieri, arti ed industrie
45. Divieto di lavoro edili nei mesi estivi
46. Impianto di macchinari
47. Produzione di fumi, odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
48. Funzionamento di apparecchiature rumorose e motori
49. Rumori dei locali pubblici e privati
50. Pubblicità fonica ed uso di strumenti sonori
51. Schiamazzi, grida e canti sulle aree pubbliche
52. Attività vietate
53. Detenzione di cani o altri animali – accattonaggio
54. Suono delle campane
55. Sale da ballo, cinema e ritrovi
56. Spettacoli itineranti, sagre, feste, cantieri, pubblici intrattenimenti

CAPO VI
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

57. Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
58. Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili
59. Detenzione di combustibili in abitazioni od altri edifici
60. Depositi di legna e di altri materiali infiammabili nei giardini e scantinati
61. Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
62. Animali pericolosi ed esotici
63. Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi
64. Manutenzione degli edifici: tetti, cornicioni ecc..
65. Manutenzione di strade di pubblico transito
66. Segnalazione e messa in sicurezza di cantieri
67. Materiale di demolizione
68. Insegne, persiane, vetrate di finestre
69. Ripari ai pozzi, cisterne e simili
70. Rimando a norme di sicurezza negli abitati

CAPO VII
DISPOSIZIONI PER IL COMMERCIO

71. Rimando

CAPO VIII
MANIFESTAZIONI CON CORTEI

72. Cortei funebri
73. Processioni. Manifestazioni

CAPO IX
SANZIONI

74. Accertamento delle violazioni e sanzioni
75. Rimessa in pristino ed esecuzione d’ufficio
76. Sospensione delle attività

CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI

77. Entrata in vigore